



Ministero

**delle Infrastrutture e dei Trasporti**

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale

Direzione Generale

per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

Divisione 3 Personale della navigazione  
marittima ed interna

Viale dell'Arte 16 - 00144 Roma

e-mail: [cert.marittima@mit.gov.it](mailto:cert.marittima@mit.gov.it)

PEC: [cert.marittima@pec.mit.gov.it](mailto:cert.marittima@pec.mit.gov.it)

[cert.marittima@pec.mit.gov.it](http://cert.marittima@pec.mit.gov.it)

A tutte le Direzioni Marittime  
LORO SEDI

A tutte le Capitanerie di Porto  
LORO SEDI

E, p.c.:  
Al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie  
di porto - Reparto VI  
SEDE

LETTERA CIRCOLARE

**Oggetto:** PR - STW - 02 - Riesame della Circolare Unica n. 17 del 17/12/2008 - Attuazione del DM 25 luglio 2016 e ulteriori chiarimenti in merito all'adeguamento e al rinnovo.

Com'è noto è stato pubblicato il DM 25 Luglio 2016 (G. U. n. 183 del 6 Agosto 2016) concernente i requisiti di accesso alle certificazioni di competenza e di addestramento aggiornate a seguito dell'entrata in vigore degli Emendamenti alla Convenzione Internazionale intervenuti durante la Conferenza di Manila 2010.

Al riguardo, di concerto con il Comando Generale del Copro delle Capitanerie di Porto, Reparto VI, Ufficio IV, si ritiene utile fornire i seguenti chiarimenti.

Tenuto conto che alcune Direzioni Marittime hanno già pubblicato i bandi di esame per il conseguimento delle abilitazioni marittime di cui al DM 30 Novembre 2007, gli stessi saranno conclusi ai sensi di tale normativa.

**I SUCCESSIVI BANDI DOVRANNO ESSERE EMANATI DOPO LA PUBBLICAZIONE DEI PROGRAMMI DI ESAME AGGIORNATI AGLI EMENDAMENTI MANILA 2010**

**1.CONVERSIONE DELLE ABILITAZIONI, TITOLI E QUALIFICHE PROFESSIONALI IN CERTIFICATI DI COMPETENZA (COC) E DI ADDESTRAMENTO (COP)<sup>1</sup>.**

L'articolo 25 del DM 25 Luglio 2016 ha disposto il periodo transitorio secondo il quale alcune figure professionali possono richiedere la conversione nelle nuove certificazioni di competenza e di addestramento.

Tale periodo transitorio scade il 1/1/2017.

Per quanto sopra esposto, considerato l'esiguo tempo a disposizione per la presentazione dell'istanza e l'impossibilità, per chi è imbarcato, di presentare

<sup>1</sup> Certificato di Competenza (CoC) = cosiddetto certificato IMO;

Certificato di addestramento (CoP) = il certificato rilasciato ai sensi delle Regole II/4, II/5, III/4, III/5 e III/7

personalmente la domanda, i marittimi interessati alla conversione nelle nuove certificazioni possono richiedere la stessa **entro il 2/1/2017**, inviando alla propria Capitaneria di porto di iscrizione - **tramite posta certificata, posta elettronica, via fax oppure consegna a mano tramite un proprio delegato** - l'istanza di conversione in carta semplice.

Allo sbarco il richiedente si recherà in Capitaneria di porto presentando tutta la documentazione richiesta e potrà ottenere il certificato di competenza e/o di addestramento **se in possesso dei requisiti richiesti**.

La data di validità del certificato decorrerà dal momento del rilascio.

Per una corretta compilazione dei certificati di competenza e dei certificati di addestramento per le nuove figure (Ufficiale elettrotecnico, Comune Elettrotecnico, Marittimo Abilitato di Coperta e di Macchina) si riportano nella seguente tabella le esatte diciture:

REGOLA	DENOMINAZIONE	FUNZIONI	LIVELLO
II/5	<b>Marittimo abilitato di coperta/able seafarer deck</b>	Navigazione / <i>Navigational</i> Maneggio e stivaggio del carico / <i>Cargo handling and stowage</i> Controllo dell'operatività della nave e cura delle persone a bordo / <i>Controlling the operation of the ship and care for persons on board</i> Manutenzione e riparazione / <i>Maintenance and repair</i>	Livello supporto support level
III/5	<b>Marittimo abilitato di macchina/able seafarer engine</b>	Meccanica navale / <i>Marine engineering</i> Apparecchiature elettriche, elettroniche e di controllo / <i>Electrical, electronic and control engineering</i> Manutenzione e riparazione / <i>Maintenance and repair</i> Controllo dell'operatività della nave e cura delle persone a bordo / <i>Controlling the operation of the ship and care for persons on board</i>	Livello supporto support level
III/6	<b>Ufficiale Elettrotecnico/ Electro-technical officer</b>	Apparecchiature elettriche, elettroniche e di controllo / <i>Electrical, electronic and control engineering</i> Manutenzione e riparazione / <i>Maintenance and repair</i> Controllo dell'operatività della nave e cura delle persone a bordo / <i>Controlling the operation of the ship and care for persons on board</i>	Livello operativo operational level
III/7	<b>Comune Elettrotecnico/ Electro-technical rating</b>	Apparecchiature elettriche, elettroniche e di controllo / <i>Electrical, electronic and control engineering</i> Manutenzione e riparazione / <i>Maintenance and repair</i> Controllo dell'operatività della nave e cura delle persone a bordo / <i>Controlling the operation of the ship and care for persons on board</i>	Livello supporto support level

Approvato da:  
 Dott.ssa Stefania Molteni  
 Redatto da: *Stefania Molteni*  
 Sig.ra Carla De Gennaro  
 Sig.ra Serena Cantoni

## 2 . CHIARIMENTI SUL D.M. 25 LUGLIO 2016.

Gli articoli 8 e 9 del DM 25 luglio 2016 prescrivono il rilascio del certificato con la limitazione in caso di mancato addestramento di Marittimo Abilitato ai Mezzi di salvataggio Veloci (MABEV).

Il mancato possesso dell'addestramento specifico non preclude, a priori, la possibilità di imbarco, resta inteso che in mancanza dell'addestramento, nell'attestato di addestramento conseguito sarà riportata la dicitura "non abilitato" ("Not qualified" in inglese).

Inoltre al comma 1, articolo 25, le qualifiche di bordo di Carpentiere ed Ottonaio devono essere ricomprese nella lettera b) e **non nella lettera f) dello stesso comma;**

Alla lettera i) dello stesso articolo, per la figura di Ufficiale Elettrotecnico sono richiesti i requisiti del comma 2, lettere c) e d) e **non delle lettere e) e f).**

## 3 . LIBRETTI DI ADDESTRAMENTO.

Nelle more dell'emanazione dei libretti di addestramento, aggiornati agli Emendamenti Manila 2010, per gli Allievi Ufficiali di Coperta e di Macchina e per i Comuni di guardia in coperta e in macchina, continuano ad utilizzarsi i libretti di addestramento di cui ai D.D. 31/12/2004.



Per gli Allievi Ufficiali di Coperta e di Macchina dovrà essere annotato, a cura del comandante o dell'Ufficiale responsabile dell'addestramento a bordo, l'effettuazione del servizio di guardia in plancia o in macchina.

Nelle more dell'emanazione dei libretti di addestramento per l'Allievo Ufficiale Elettrotecnico e del Comune Elettrotecnico, in corso di elaborazione dall'IMO, si fa presente che la compagnia di navigazione che intenda imbarcare tali figure, dovrà fornire l'attestazione di aver erogato all'Allievo e al Comune la formazione richiesta dalle tavole A-III/6 e A-III/7.

## 4. CHIARIMENTI RELATIVI ALL'ADEGUAMENTO, RINNOVO E RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI.

A beneficio di tutta l'utenza interessata e a seguito del prescritto Riesame di Direzione effettuato ai sensi della normativa UNI EN ISO 9001:2008, secondo la procedura PR-SGQ-03 del Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità, si precisa inoltre quanto segue.

### 4.1 Adeguamento della data di scadenza originaria dei certificati.

Approvato da:   
Dott.ssa Stefania Molteni  
Redatto da:  
Sig.ra Carla De Gennaro  
Sig.ra Serena Cantoni 

L'adeguamento della data di scadenza originaria dei certificati **NON È UN RINNOVO.**

Pertanto, il marittimo, il cui certificato reca la data di scadenza 31/12/2016 o 1/1/2017, presenta alla Capitaneria di porto di iscrizione **solo ed esclusivamente i corsi di addestramento** richiesti dal suo certificato di competenza da adeguare, secondo le modalità riportate nelle Circolari n. 34 del 17 marzo 2016 e n. 37 del 2 Agosto 2016, punto A).

Si ribadisce la necessità di effettuare l'adeguamento per i certificati di competenza in tempi celeri allo scopo di consentire ai marittimi l'imbarco.

A tal fine si raccomanda a tutte le parti interessate (marittimi e compagnie di navigazione) che **effettuano traffico nazionale** di rimandare la procedura di adeguamento **dopo il 15 gennaio 2017 e comunque non oltre il primo trimestre**, favorendo l'adeguamento dei certificati ai marittimi impiegati sul traffico internazionale.

Si informa inoltre che **L'ADEGUAMENTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA DEL CERTIFICATO PUÒ ESSERE EFFETTUATO ANCHE DOPO IL TERMINE DEL 1/1/2017** ma non oltre la data di scadenza originaria del certificato.

Nei casi suddetti comunque, **I REQUISITI PER L'ADEGUAMENTO DELLA SCADENZA DEVONO ESSERE STATI MATURATI AL 31/12/2016.**

**In caso contrario**, cioè se l'istanza è presentata oltre il termine di validità originaria del certificato, non potranno più applicarsi le disposizioni relative all'adeguamento ma **si applicheranno le procedure per il rinnovo** di cui al DM 1/3/2016 ed il marittimo dovrà possedere tutti i requisiti richiesti dallo stesso.

Es.: certificato rinnovato/rilasciato in data 1/5/2013 fino al 31/12/2016. L'adeguamento può essere richiesto fino al 31/4/2018 e seguirà le procedure della Circolare n. 34.


Oltre tale data trattasi di un rinnovo quindi sottoposto alle disposizioni del DM 1/3/2016 e della Circolare n. 35.

Resta inteso che i certificati di competenza che recano **LA LIMITAZIONE 5000 GT E 7000 GT CONTINUANO A MANTENERE TALI LIMITAZIONI.**

#### **4.2 Rinnovo dei certificati - procedure e termini.**

Il rinnovo dei certificati di competenza è disciplinato Decreto Ministeriale 1 Marzo 2016, n. 51 secondo le procedure indicate nella Circolare n. 35 del 17 marzo 2016 e della Circolare n. 37 del 2 Agosto 2016 lettera B).

L'articolo 4, comma 2, prescrive che il lavoratore marittimo deve aver anche effettuato, alternativamente, i periodi di navigazione di cui alle lettere a), b) o c) svolgendo le funzioni della certificazione posseduta.

Approvato da:   
Dott.ssa Stefania Molteni  
Redatto da:  
Sig.ra Catia De Genziaro  
Sig.ra Serena Cantoni 

Qualora il marittimo non abbia effettuato il servizio di navigazione nelle funzioni della certificazione posseduta gli sarà rilasciato il Certificato di Competenza (CoC), o il Certificato di addestramento (CoP), in relazione alla funzione effettivamente svolta a bordo **a condizione che lo stesso marittimo abbia sostenuto favorevolmente l'esame** previsto per il certificato che gli può essere rilasciato.

Tale facoltà è concessa solo ed esclusivamente qualora il marittimo presenti formale istanza nella quale dichiara quanto segue:

*"Il sottoscritto (Nome e Cognome, data di nascita, numero di matricola e luogo di residenza) è consapevole che con la presente rinuncia dovrà sostenere nuovamente l'esame per l'ottenimento del certificato di competenza scaduto e non rinnovato per la mancanza del mantenimento delle competenze possedute"*

**ESEMPIO 1:** Primo Ufficiale di coperta che ha effettuato la navigazione come Ufficiale di coperta a livello di supporto.

A sua richiesta può essergli rilasciato il certificato di competenza da Ufficiale di Navigazione a condizione che abbia sostenuto con esito favorevole l'esame previsto dalla Sez. A-II/1.

**ESEMPIO 2:** Ufficiale di coperta che ha effettuato la navigazione come Comune di coperta.



A sua richiesta può essergli rilasciato il certificato di addestramento da Comune di coperta a condizione che abbia sostenuto con esito favorevole l'esame previsto dalla Sez. A-II/4.

**ESEMPIO 3:** Ufficiale di coperta che ha effettuato la navigazione come mozzo.  
Non può essere rilasciato alcun Certificato.

Stesso dicasi per la sezione Macchina.

A tale personale, qualora intenda rinnovare la certificazione scaduta, dovranno essere applicate le disposizioni di cui all'art. 8, comma 3 del DM 1 Marzo 2016, n. 51.

Si ricorda che nel futuro, **IN OGNI CASO**, non è consentito l'ottenimento della certificazione superiore se non è stato dimostrato il mantenimento delle competenze mediante l'esame di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) relativo alla certificazione che si intende ottenere.

Approvato da:   
Dott.ssa Stefania Moltoni  
Redatto da:  
Sig.ra Carla De Gennaro  
Sig.ra Serena Cantoni 

**IL CORSO DIRETTIVO PER PRIMI UFFICIALI, COMANDANTI E DIRETTORI DI MACCHINA È OBBLIGATORIO PER IL RINNOVO.**

Considerato che non può prescindersi dal possesso delle competenze per il livello direttivo richieste dalle norme internazionali e comunitarie, tale requisito è obbligatorio anche per i Comandanti, Direttori di Macchina e Primi Ufficiali di Coperta e di Macchina già in possesso di tali certificazioni, così come, tra l'altro, disposto con **Circolare Titolo: Gente di Mare, Serie XIII, n. 32 prot. 7403 del 28/04/2015.**

I marittimi che hanno conseguito l'abilitazione di Comandante, Direttore di Macchina, Primo Ufficiale di coperta e di Primo ufficiale di macchina negli anni 2011 e 2012 (che quindi devono procedere ad un **RINNOVO E NON** all'adeguamento della data di scadenza), dovranno presentare tale requisito entro il 31/12/2018.

Resta inteso che per tale personale il certificato di competenza, così rinnovato, non avrà la scadenza quinquennale in quanto mancante del Corso Direttivo, ma recherà la data di scadenza **31/12/2018.**

#### **4.3 Rilascio.**

Il rilascio dei certificati di competenza è disciplinato dal D.M. 25 Luglio 2016 che detta i requisiti di accesso per il conseguimento dei certificati di competenza e di addestramento per gli iscritti alla prima categoria della gente di mare.



L'articolo 26 del D.M. 25 Luglio 2016 dispone che **coloro che vogliono accedere al certificato superiore dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla loro certificazione e dei requisiti richiesti per quella superiore**, come tra l'altro già previsto dall'articolo 20 del D.M. 30 Novembre 2007.

#### **4.4 - High Voltages Technology**

Tale corso di addestramento viene richiesto per la gestione ed il funzionamento degli impianti elettrici ed elettronici di bordo ad alta tensione superiori a 1000 V.

Considerato quindi che non tutte le navi risultano essere equipaggiate con tali apparecchiature il mancato possesso dell'addestramento specifico non preclude, a priori, la possibilità di imbarco e pertanto tale addestramento non è un requisito obbligatorio per l'ottenimento del certificato ad esclusione dell'Ufficiale Elettrotecnico.

Resta inteso che in mancanza dello specifico addestramento, nell'attestato di addestramento conseguito, sarà riportata la dicitura "non abilitato" ("Not qualified" in inglese).

Approvato da:  
Dott.ssa Stefania Molteni  
Redatto da:   
Sig.ra Catia De Gennaro  
Sig.ra Serena Cantoni 

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 1 del decreto legislativo 12/05/2015, n. 71, la Compagnia di navigazione e il Comandante hanno la responsabilità di impiegare, a bordo di navi con apparecchiature ad alto voltaggio superiori a 1000 V, personale in possesso dell'addestramento specifico.

#### 4.5 Marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio veloci (MABEV)

Atteso che il decreto 28/1/2008, che istituisce l'addestramento MABEV, prevede un addestramento effettuato a bordo sotto la responsabilità del Comandante, qualora lo stesso non sia in possesso di tale addestramento, deve delegare un Ufficiale certificato MABEV che effettuerà l'addestramento in parola.

#### 4.6 Limitazioni

Si ribadisce che le limitazioni del certificato di competenza e di addestramento derivanti dalla mancanza di addestramenti specifici (navi cisterna, navi passeggeri, High Voltage Technology, Mabev, etc.) sono da riportare nell'attestato di addestramento conseguito (in precedenza noto come Allegato VII) e non sul certificato di competenza o di addestramento.

Con l'occasione si comunica che "l'attestato di addestramento conseguito" allegato al DM 1/3/2016 conteneva errori materiali pertanto, nelle more della predisposizione dell'opportuna errata corrige, si allega alla presente il modello corretto (**Allegato I**).

Infine si sottolinea che il modello suddetto sarà comunicato all'IMO e ai Paesi Terzi con i quali l'Italia ha firmato accordi di riconoscimento ai sensi della Regola I/10 della Convenzione STCW78 nella sua versione aggiornata. Si invitano codesti Uffici di attenersi scrupolosamente al suddetto modello onde evitare possibili disguidi/osservazioni/irregolarità/ detenzioni in caso di controlli PSC.

Il Direttore Generale  
(Dr. Enrico Maria Pujia)



Approvato da:  
Dott.ssa Stefania Molteni  
Redatto da:   
Sig.ra Catia De Gennaro  
Sig.ra Serena Cantoni





Ministero

*delle Infrastrutture e dei Trasporti*

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale

Direzione Generale

per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

*Divisione 3 Personale della navigazione marittima ed interna*

Viale dell'Arte 16 - 00144 Roma

e-mail: [cert.marittimi@mit.gov.it](mailto:cert.marittimi@mit.gov.it)

pc: [dg.tm-div1@pc.mit.gov.it](mailto:dg.tm-div1@pc.mit.gov.it)

[cert.marittimi@pec.mit.gov.it](mailto:cert.marittimi@pec.mit.gov.it)

classificazione 20.05

A tutte le Direzioni Marittime

LORO SEDI

A tutte le Capitanerie di Porto

LORO SEDI

E, p.c.:

Al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Reparto VI

SEDE

LETTERA CIRCOLARE

**Oggetto:** PR - STW - 02 - LETTERA CIRCOLARE PROT. 27597 del 13/10/2016. ERRATA CORRIGE. **Punto 4.1**

Si comunica che al punto **4.1** della lettera Circolare per un refuso è indicato un termine errato.

Per quanto sopra esposto nella frase

“Nei casi suddetti comunque, **I REQUISITI PER L'ADEGUAMENTO DELLA SCADENZA**

**DEVONO ESSERE STATI MATURATI AL 31/12/2016.**”

leggasi **31/03/2017.**

Nello scusarci dell'errore Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE

Dr.ssa Stefania Moltoni

Redatto da:

Sig.ra Serena Cantoni